

## AMENDMENT FORM

**Suggestion for amendment of Article : 15 comma 1**

**Suggestion for protocol :**

**By Mr : Valdo Spini**

**Status : - Alternate**

---

### **Articolo 15: Il Parlamento europeo**

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa, nonché funzioni di controllo politico e consultive secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Esso elegge il Presidente della Commissione europea ***votando tra le candidature presentate.***
2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.
3. Il Parlamento europeo elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza tra i suoi membri, per un periodo di cinque anni.

---

### **Explanation (if any) :**

La formulazione proposta dal presidium secondo cui il Parlamento Europeo può solo accettare o bocciare un unico candidato espresso dal Parlamento Europeo è assolutamente insoddisfacente. Infatti la libertà del Parlamento europeo è fortemente limitata: o ratifica la proposta del Consiglio Europeo, e quindi non ha di fatto alcun ruolo, o si deve porre in opposizione frontale rispetto al Consiglio bocciando il suo candidato, ipotesi questa poco più che di scuola. L'emendamento è legato a quelli presentati all'articolo 18 bis